

Codice A1707B

D.D. 19 febbraio 2020, n. 50

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 - DGR n. 66-8975 del 16 maggio 2019 - disposizioni integrative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento.**



**ATTO N. DD-A17 50**

**DEL 19/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 - DGR n. 66-8975 del 16 maggio 2019 - disposizioni integrative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visti il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato

la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2019)8194 del 13 novembre 2019;

considerato che il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori", 6.1.1. "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" e 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole", le quale prevedono la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole, l'insediamento di giovani agricoltori e la diversificazione dei redditi delle aziende agricole;

vista la DGR n. 78-2686 del 21 dicembre 2015, recante istruzioni per l'applicazione delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1, la quale rimanda ad uno specifico provvedimento successivo la definizione dei controlli e delle relative procedure, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014) e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione;

vista DD 1068 del 30.10.2017 di approvazione bando 2017 della Operazione 6.4.1. la quale anche in riferimento alla citata Operazione 6.4.1 rimanda ad uno specifico provvedimento successivo la definizione dei controlli e delle relative procedure, come sopra identificati;

vista la DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017 con la quale, relativamente al PSR 2014-2020, sono state approvate disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 640/2014 e del decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;

visto che tale DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017 demanda ai Settori responsabili della gestione delle diverse Misure del PSR 2014- 2020, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna Misura/sottomisura/operazione/azione;

visto che nell'ambito della Direzione Agricoltura il coordinamento dell'attuazione delle sopracitate Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori", 6.1.1. "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" e 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" rientra nelle competenze del Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile";

visto che sulla base della citata DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017, con Determinazione Dirigenziale n. 131 del 29 gennaio 2018 del Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile" (successivamente integrata con Determinazione Dirigenziale n. 710 del 20 giugno 2018) sono state adottate le disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento per le operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR;

visto che (anche a seguito della approvazione della DGR 66-8975 del 16 maggio 2019 la quale,

recependo il contenuto del Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019 che abroga i precedenti decreti 1867 del 19 gennaio 2018 e 2490 del 25 gennaio 2017, ha sostituito la precedente DGR n. 32-4953 del 2 maggio 2017, introducendo nuove disposizioni relative all'inasprimento delle riduzioni e sanzioni nel caso si verificano ripetizioni di inadempienze da parte dello stesso beneficiario) la citata Determinazione Dirigenziale n. 131 del 29 gennaio 2018 è stata ulteriormente integrata con le Determinazioni Dirigenziali n. 802 del 08.08.2019 e n. 1112 del 4.12.2019 ;

considerando che nel corso della gestione delle domande di sostegno relative alle Operazioni precedentemente indicate è successivamente emersa una ulteriore casistica di inadempienza, non disciplinata dalle Determinazioni sopra citate, relativa a beneficiari che non hanno provveduto a presentare la domanda di saldo (corredata dalla relativa documentazione rendicontativa) nei tempi prescritti dalle sopracitate Determinazioni, ma hanno comunque realizzato, pagato ai fornitori e fatturato nei tempi prescritti dalle sopracitate Determinazioni (comprensivi del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018) gli investimenti ammessi a sostegno per una percentuale uguale o superiore al minimo previsto dai bandi (realizzazione fisica o economica pari al 70% minimo dell'ammesso dall'ufficio istruttore, tenendo conto di eventuali varianti approvate);

ritenuto pertanto necessario, per equità di trattamento con quanto previsto nei confronti di beneficiari inadempienti ricadenti in altre casistiche, precisare e integrare le disposizioni adottate con le citate Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018, al fine di disciplinare detta ulteriore casistica di inadempienza, prevedendo quanto segue:

- poiché i bandi di cui alle Operazioni in oggetto prevedono che l'erogazione del contributo concesso possa avvenire in più tranches (a titolo di anticipo, di acconto a stato avanzamento lavori e di saldo per le Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.1 – a titolo di prima rata e di saldo per l'Operazione 6.1.1) qualora il ritardo del beneficiario riguardi solamente la presentazione della domanda di saldo, l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi delle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018 dovrà essere calcolata tenendo conto dell'importo della domanda di saldo medesima;

- nel caso il beneficiario presenti la domanda di saldo oltre il limite temporale massimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), purché al massimo entro ulteriori sei mesi successivi, qualora l'ufficio istruttore accerti che la realizzazione degli investimenti ammessi sia comunque avvenuta (per una percentuale uguale o superiore al minimo previsto dai bandi - realizzazione fisica o economica pari al 70% minimo dell'ammesso dall'ufficio istruttore, tenendo conto di eventuali varianti approvate) ed i relativi pagamenti ai fornitori siano stati effettuati e fatturati entro il termine ultimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), la domanda di saldo medesima potrà essere accolta e liquidata, limitatamente all'importo di contributo corrispondente alla parte di investimenti realizzati e fatturati entro il limite temporale massimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), con l'applicazione di una ulteriore sanzione (aggiuntiva a quella di cui alle citate Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), il cui importo sarà pari, per il primo trimestre al 10% dell'importo di contributo spettante a saldo e per il secondo trimestre al 20% complessivo (10% + 10%) dell'importo di contributo spettante a saldo; la sanzione complessiva totale applicata (sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018 più la sanzione prevista dal presente provvedimento) non potrà andare oltre l'importo di contributo ancora da erogare a saldo, per cui

qualora la sanzione complessiva superi tale 'importo di contributo ancora da erogare a saldo la domanda di saldo sarà chiusa dall'ufficio "a saldo zero" senza procedere a recuperi di importi precedentemente erogati a titolo di anticipo, acconto o prima rata;

- nel caso il beneficiario presenti la domanda di saldo oltre il limite temporale massimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), anche se entro ulteriori sei mesi successivi, qualora l'ufficio istruttore accerti che la realizzazione degli investimenti ammessi NON sia avvenuta (per una percentuale uguale o superiore al minimo previsto dai bandi - realizzazione fisica o economica pari al 70% minimo dell'ammesso dall'ufficio istruttore, tenendo conto di eventuali varianti approvate) entro il termine ultimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018) o i relativi pagamenti ai fornitori NON siano stati effettuati e fatturati entro il termine ultimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), la domanda di saldo medesima NON potrà essere accolta e liquidata ma dovrà essere respinta e la domanda di sostegno dovrà essere rigettata; parimenti la domanda di saldo medesima NON potrà essere accolta e liquidata ma dovrà essere respinta e la domanda di sostegno dovrà essere rigettata qualora il ritardo della presentazione della domanda di saldo oltre il limite temporale massimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018) non possa essere giustificato dal beneficiario con gravi impedimenti;

- in ogni caso dovrà essere prioritariamente rispettato il termine ultimo a disposizione degli uffici per concludere l'iter amministrativo delle domande entro la scadenza della programmazione 2014-2020 definita dai provvedimenti comunitari, per cui non potranno essere accettate domande di saldo presentate dai beneficiari qualora, tenendo conto dei tempi del procedimento amministrativo, la definizione di dette domande di saldo da parte degli uffici non permettesse di concludere l'iter amministrativo delle domande entro la scadenza della programmazione 2014-2020;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

tutto ciò premesso;

#### IL DIRETTORE

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la l.r. n. 7/2001;

*determina*

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”, 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori”, 6.1.1. “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori” e 6.4.1 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole”, le disposizioni adottate con la Determinazione Dirigenziale n. 131 del 29 gennaio 2018 sono integrate come di seguito riportato.

Nel caso di beneficiari che non hanno provveduto a presentare la domanda di saldo (corredata dalla relativa documentazione rendicontativa) nei tempi prescritti dai bandi o dalle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018, ma hanno comunque realizzato nei tempi prescritti dalle sopracitate Determinazioni (comprensivi del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018) gli investimenti ammessi a sostegno per una percentuale uguale o superiore al minimo previsto dai bandi (realizzazione fisica o economica pari al 70% minimo dell'ammesso dall'ufficio istruttore, tenendo conto di eventuali varianti approvate) ed hanno provveduto ad effettuare e fatturare i relativi pagamenti ai fornitori entro il termine ultimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), per equità di trattamento con quanto previsto nei confronti di beneficiari inadempienti ricadenti in altre casistiche, verranno applicate le seguenti disposizioni:

- poiché i bandi di cui alle Operazioni in oggetto prevedono che l'erogazione del contributo concesso possa avvenire in più tranches (a titolo di anticipo, di acconto a stato avanzamento lavori e di saldo per le Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.1 – a titolo di prima rata e di saldo per l'Operazione 6.1.1) qualora il ritardo del beneficiario riguardi solamente la presentazione della domanda di saldo, l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi delle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018 dovrà essere calcolata tendo conto dell'importo della domanda di saldo medesima;
- nel caso il beneficiario presenti la domanda di saldo oltre il limite temporale massimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), purché al massimo entro ulteriori sei mesi successivi, qualora l'ufficio istruttore accerti che la realizzazione degli investimenti ammessi sia comunque avvenuta (per una percentuale uguale o superiore al minimo previsto dai bandi - realizzazione fisica o economica pari al 70% minimo dell'ammesso dall'ufficio istruttore, tenendo conto di eventuali varianti approvate) ed i relativi pagamenti ai fornitori siano stati effettuati e fatturati entro il termine ultimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), la domanda di saldo medesima potrà essere accolta e liquidata, limitatamente all'importo di contributo corrispondente alla parte di investimenti realizzati e fatturati entro il limite temporale massimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), con l'applicazione di una ulteriore sanzione (aggiuntiva a quella di cui alle citate Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), il cui importo sarà pari, per il primo trimestre al 10% dell'importo di contributo spettante a saldo e per

il secondo trimestre al 20% complessivo (10% + 10%) dell'importo di contributo spettante a saldo; la sanzione complessiva totale applicata (sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018 più la sanzione prevista dal presente provvedimento) non potrà andare oltre l'importo di contributo ancora da erogare a saldo, per cui qualora la sanzione complessiva superi tale 'importo di contributo ancora da erogare a saldo la domanda di saldo sarà chiusa dall'ufficio "a saldo zero" senza procedere a recuperi di importi precedentemente erogati a titolo di anticipo, acconto o prima rata;

- nel caso il beneficiario presenti la domanda di saldo oltre il limite temporale massimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), anche se entro ulteriori sei mesi successivi, qualora l'ufficio istruttore accerti che la realizzazione degli investimenti ammessi NON sia avvenuta (per una percentuale uguale o superiore al minimo previsto dai bandi - realizzazione fisica o economica pari al 70% minimo dell'ammesso dall'ufficio istruttore, tenendo conto di eventuali varianti approvate) entro il termine ultimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018) o i relativi pagamenti ai fornitori NON siano stati effettuati e fatturati entro il termine ultimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018), la domanda di saldo medesima NON potrà essere accolta e liquidata ma dovrà essere respinta e la domanda di sostegno dovrà essere rigettata; parimenti la domanda di saldo medesima NON potrà essere accolta e liquidata ma dovrà essere respinta e la domanda di sostegno dovrà essere rigettata qualora il ritardo della presentazione della domanda di saldo oltre il limite temporale massimo previsto (comprensivo del periodo in cui è prevista l'applicazione della sanzione di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29 gennaio 2018 e n. 710 del 20 giugno 2018) non possa essere giustificato dal beneficiario con gravi impedimenti;

- in ogni caso dovrà essere prioritariamente rispettato il termine ultimo a disposizione degli uffici per concludere l'iter amministrativo delle domande entro la scadenza della programmazione 2014-2020 definita dai provvedimenti comunitari, per cui non potranno essere accettate domande di saldo presentate dai beneficiari qualora, tenendo conto dei tempi del procedimento amministrativo, la definizione di dette domande da parte degli uffici non permettesse di concludere l'iter amministrativo delle domande entro la scadenza della programmazione 2014-2020;

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL DIRIGENTE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)  
Fto Paolo Balocco